



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

Via Maggiore Mistorni – tel. 0985 847411 fax 8874109
email protbelvedere@tiscali.it sito web www.comune.belvedere-marittimo.cs.it

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA contingibile e urgente N. 312 IL SINDACO

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO il D.L.vo n°267 del 18/08/2000;

VISTE le note Ministeriali e Prefettizie;

VISTI il decreto legge n.19 del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo 2020, e il decreto legge n.125 del 7 ottobre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2021;

VISTI i DDPCM precedenti;

VISTE tutte le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria riguardanti le < *misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019...* nonché rese ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica>, con individuazione di specifiche misure da adottarsi per la prevenzione della diffusione dei contagi;

VISTE le crescenti positività al Covid-19 registrate dall'ASP di Cosenza nei Comuni della Provincia;

RITENUTO che le situazioni di diritto fin qui esposte, unitamente a quelle di fatto che si stanno registrando in questo Comune e negli altri vicini, integrino le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132) ha tra l'altro espressamente previsto che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, possono essere adottate, una o più misure limitative, quali ad esempio, gli spostamenti delle persone fisiche, la circolazione, la sospensione delle attività produttive;

DATO ATTO che nelle condizioni date non è possibile garantire in determinate fasce orarie e in particolari zone del territorio comunale il distanziamento sociale indicato quale una delle principali misure contro la diffusione del virus Covid 19, in particolare sono evidenti situazioni di assembramenti nei luoghi delle passeggiate e in corrispondenza dei numerosi esercizi aperti durante il periodo estivo, dove oltre a tutti gli avventori che trovano posto a sedere nei Bar, Pizzerie e Pubblici esercizi, vi è una moltitudine di persone che si intrattengono fino a tardissima sera e nei luoghi della cd. "movida" fino a notte inoltrata, occupando le zone antistanti del lungomare e dei vicoli del centro storico non garantendo così la distanza sociale raccomandata per combattere la diffusione del virus Covid19.

RILEVATO che l'utilizzo delle mascherine, in ogni caso:

- riduce drasticamente la propagazione di queste goccioline da parte di individui infetti;
- riduce la quantità di virus immessi nell'aria e la contaminazione delle superfici, riducendo la carica virale di una probabile infezione;
- riduce la contagiosità per via aerea e la contaminazione di oggetti e superfici, riducendo anche la distanza interumana di propagazione del virus;

ORDINA

a decorrere dalla data odierna e fino a revoca e/o modifica della presente:

1. È disposto l'obbligo dalle ore 20.00 alle ore 2.00, nei luoghi di maggiore afflusso turistico (Lungomare e Centro storico), di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e, comunque, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida anticontagio,

2. È confermato il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione.

3. Sono esentati dall'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti."

Si avverte che salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni.

DISPONE

Che l'Ordinanza sia trasmessa al Presidente della Regione Calabria, al Prefetto di Cosenza, alla Questura di Cosenza, al Dipartimento di Prevenzione ASP di Cosenza, all'ufficio SUAP, alla Polizia Municipale e ai Carabinieri di Belvedere Marittimo, che vigileranno sul rispetto della presente ordinanza.

Dispone che venga pubblicata online sul sito del Comune e che ne sia data ampia diffusione.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, davanti al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni,

Dalla Residenza Municipale, li 19 agosto 2021.

IL SINDACO
(Dott. Vincenzo CASCINI)



A handwritten signature in black ink is written over the typed name 'Vincenzo CASCINI'. The signature is stylized and cursive, starting with a large 'V' and ending with a flourish.

